



# COMUNE DI DOLO

*Città Metropolitana di Venezia*

☒ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

## SETTORE III LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 58 DEL 14/04/2026

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA SINDACALE PER LA LOTTA INTEGRATA AI CULICIDI IN AREE PRIVATE CON LA FINALITA' DI PREVENIRE E CONTROLLARE LE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS).
-----------------	---

### SINDACO

PREMESSO che nell'ultimo ventennio, il territorio nazionale è stato interessato da episodi rilevanti di malattie trasmesse da vettori, tra cui: epidemie di Chikungunya nel 2007 e 2017, un focolaio autoctono di Dengue in Veneto nel 2020 e numerosi casi di West Nile Virus nella Regione Veneto nel 2018 e 2022. Inoltre, è stato evidenziato un aumento costante nel tempo, in Italia e in tutta Europa, di arbovirosi di importazione che possono generare focolai autoctoni di malattia, con il rischio di diffusione endemica.

DATO ATTO che tali eventi costituiscono una minaccia concreta per la salute pubblica e richiedono l'adozione di misure strutturate, continuative e coordinate nelle aree pubbliche e private di prevenzione e controllo.

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale in materia di sorveglianza sanitaria e gestione dei casi, l'intervento prioritario per la riduzione del rischio è rappresentato dal controllo entomologico, con particolare riferimento alla lotta larvicida e alla rimozione dei focolai di sviluppo delle zanzare.

DATO ATTO, pertanto, della necessità di prevenire e controllare le malattie infettive trasmesse da artropodi vettori, con particolare riferimento alla zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e alla zanzara Comune (*Culex pipiens*), riconosciute responsabili della trasmissione di arbovirosi come Chikungunya, Dengue e West Nile Virus, agendo capillarmente e simultaneamente su tutto il territorio regionale.

PRESO ATTO di quanto sopra esposto, per la lotta integrata ai culicidi in aree private, il presente provvedimento ha lo scopo di prevenire e controllare le malattie infettive trasmesse da insetti vettori, in particolare Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*), attraverso misure di lotta integrata anche nelle aree private del territorio comunale.

EVIDENZIATO inoltre che:

- questo Comune, nelle aree di propria competenza, svolge una campagna di disinfestazione larvicida sulla base di un calendario, condiviso con l'ULSS 3 Serenissima;
- per garantire l'efficacia del trattamento devono essere sottoposte a disinfestazione larvicida anche le aree di proprietà privata, tanto che questo Comune a tal fine provvederà a fornire adeguati dispositivi.



# COMUNE DI DOLO

*Città Metropolitana di Venezia*

☒ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665  
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

## VISTI:

- il R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)
- la L. n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale),
- il D.P.R. n. 392/1998 sui presidi medico-chirurgici,
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali),
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi,
- il D.Lgs. 179/2021 in materia di disciplina sanzionatoria per i biocidi,
- il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche,
- il Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020–2025,
- le deliberazioni regionali in materia (D.G.R. n. 324/2006, D.G.R. n. 174/2019, D.G.R. n. 207/2020, D.G.R. n. 12/2021, D.G.R. n. 100/2022, D.G.R. n. 389/2023, D.G.R. n. 346/2024 e D.G.R. n. 421/2025).

## ORDINA

A tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto ove possano crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Evitare l'abbandono, anche temporaneo, di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
2. Svuotare regolarmente contenitori sotto controllo, coprirli ermeticamente o svuotarli quotidianamente. È vietato lo scarico dell'acqua nei tombini;
3. Trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti, griglie e fontane con larvicidi autorizzati, seguendo le indicazioni d'etichetta, ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;
4. Chiudere tombini con rete zanzariera se non trattabili, anche in ambienti coperti raggiunti da acque meteoriche;
5. Tenere sgombre le aree esterne da erbacce e rifiuti che possano generare ristagni d'acqua;
6. Svuotare fontane e piscine non in esercizio o trattarle adeguatamente;
7. Impedire la formazione di ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, ecc.; i contenitori d'acqua devono essere coperti ermeticamente o svuotati ogni 5 giorni;
8. Trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da ogni pioggia;
9. Nei cimiteri, i portafiori devono contenere sabbia umida o acqua trattata con larvicida. I sottovasi e i vasi con fiori finti vanno riempiti di sabbia;
10. I conduttori di serre, vivai e negozi di piante devono effettuare regolari trattamenti larvicidi.

## ORDINA ALTRESI'

Che, per quanto concerne i trattamenti adulticidi:

- A. I trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale;
- B. Gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997;
- C. L'uso di impianti automatici è soggetto a:
  - Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo;
  - Uso di prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici;



# COMUNE DI DOLO

*Città Metropolitana di Venezia*

✉ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

- Rispetto delle seguenti condizioni:
  - Trattamenti tra il crepuscolo e l'alba;
  - Allontanamento di persone e animali;
  - Chiusura di porte e finestre;
  - Divieto di irrorare piante in fioritura o con melata;
  - Avviso agli apicoltori nel raggio di 300 metri;
  - Copertura o lavaggio degli arredi da giardino;
  - Protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per abbeveraggio;
  - Affissione di avviso almeno 48 ore prima del trattamento.

## AVVERTE CHE

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti.

Le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, e dall'art. 7bis del D.lgs. n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

## DISPONE CHE

Il presente provvedimento è in vigore dalla data di pubblicazione fino al 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto.

All'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda ULSS n. 3, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

**Il presente provvedimento sostituisce e revoca la precedente ordinanza n. 57 del 14/04/2025.**

**SINDACO**

GIANLUIGI NALETTO / Intesi Group S.p.A.

*Documento sottoscritto con firma digitale*